



24379-20

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

PIETRO CURZIO	- Primo Presidente -
CARLO DE CHIARA	- Presidente di Sezione -
LUIGI GIOVANNI LOMBARDO	- Presidente di Sezione -
FRANCO DE STEFANO	- Presidente di Sezione -
ENRICO SCODITTI	- Consigliere -
FABRIZIA GARRI	- Consigliere -
ALBERTO GIUSTI	- Consigliere -
GUIDO MERCOLINO	- Consigliere -
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	- Rel. Consigliere -

Avvocati - tirocinio
- registro dei
praticanti -
iscrizione anticipata
- condizioni

Ud. 06/10/2020 -
PU

R.G.N. 6551/2020

Non 24379
Rep.

C. u.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6551-2020 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) , rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)
(omissis) ;

- ricorrente -

Q

314
2020

contro

ORDINE AVVOCATI DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO
LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 173/2019 del CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE, depositata il 16/12/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/10/2020 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale
MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis) per delega dell'avvocato (omissis)
(omissis).

FATTI DI CAUSA

Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione del 16 dicembre
2019, ha rigettato il ricorso di (omissis) avverso la
delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, che aveva
rigettato la sua istanza di iscrizione anticipata nel registro dei
praticanti per svolgere il tirocinio prima del conseguimento del
diploma di laurea, ai sensi della «Nuova disciplina dell'ordinamento
della professione forense», di cui all'art. 41, comma 6, lett. d) della
legge 31 dicembre 2012, n. 247.

La (omissis) sosteneva di avere diritto all'iscrizione anticipata
perché era iscritta all'ultimo anno del corso di laurea magistrale in
giurisprudenza presso l'Università (omissis), aveva
ultimato gli esami, era in procinto di ultimare la tesi di laurea e aveva
lavorato presso l'ufficio legale di un istituto di credito collaborando
con un avvocato.

Il Consiglio Nazionale Forense rilevava, tuttavia, che l'interessata,
pur essendo in regola con gli esami dei primi quattro anni, era fuori
corso da due anni, sicché non trovava applicazione la disposizione

9

invocata che richiedeva la regolarità della iscrizione all'ultimo anno del corso, da intendere come rispetto della durata legale del corso stesso, nel senso che l'inizio dello svolgimento del tirocinio deve avvenire al quinto anno di iscrizione e non negli anni successivi.

Avverso questa decisione la (omissis) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati da memoria.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della convenzione-quadro, stipulata il 24 febbraio 2017 tra il CNF e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza che, ai fini dell'ammissione all'anticipazione del tirocinio, richiedono soltanto che il richiedente sia in regola con gli esami di profitto dei primi quattro anni ed abbia ottenuto crediti nei sette principali settori scientifico-disciplinari, non essendo invece richiesto che l'iscrizione avvenga al quinto anno del corso di laurea.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della convenzione stipulata il 12 marzo 2018 tra l'Ordine degli Avvocati di Milano e l'Università (omissis), che pone il solo requisito qualitativo della media dei voti agli esami (27/30) e non quello quantitativo inerente al numero degli anni di iscrizione.

Il terzo e il quarto motivo denunciano, rispettivamente, violazione dell'art. 3 della legge 8 agosto 1990, n. 241, in tema di motivazione dei provvedimenti amministrativi (che si assume omessa, «erronea, carente, confusa e perplessa» ed «eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche»), e degli artt. 41, comma 6, lett. d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e 5, comma 4, del d.m. 17 marzo 2016, n. 70, per avere richiesto un requisito di ammissione al tirocinio anticipato – quello di non essere fuori corso – non previsto dalla legge che, in particolare, non fa riferimento al «quinto anno» o all'«ultimo

anno del corso legale», ma solo all'«ultimo anno del corso di studio» ai fini dell'iscrizione anticipata nel registro dei tirocinanti.

I suddetti motivi, reciprocamente connessi e da esaminare congiuntamente, sono infondati.

Le critiche illustrate dalla ricorrente non scalfiscono la correttezza in diritto della decisione impugnata, le cui argomentazioni si fondano sul dato testuale dell'art. 41, comma 6, della legge n. 247 del 2012, secondo cui «Il tirocinio può essere svolto: (...) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza».

Il riferimento all'«ultimo anno del corso di studio», diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non può essere inteso come ultimo anno, qualunque esso sia, del corso di studio, ma necessariamente come l'ultimo del corso legale al quale si sia «regolarmente iscritti» che, appunto, è il quinto anno.

Questa conclusione non è smentita, ma indirettamente avvalorata dal d.m. n. 70 del 2016 che, all'art. 5, comma 4, fa riferimento alla «durata legale del corso» proprio con riferimento allo studente praticante che non consegua il diploma di laurea «entro i due anni successivi», imponendogli di «chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti».

Ad una opposta conclusione non può pervenirsi alla luce delle due convenzioni sopra indicate, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge n. 247 del 2012, la cui eventuale violazione non è censurabile in termini di violazione di norme di diritto, a norma dell'art. 360, n. 3, c.p.c., non potendosi riconnettere ad esse la natura né le caratteristiche delle norme di legge. Si tratta, infatti, di

atti negoziali di cui la legge prevede l'adozione nell'ottica della «piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi» (art. 40, comma 2), ai quali è possibile riconnettere, al più, un valore di fonte normativa integrativa, non essendo tuttavia (le disposizioni convenzionali ivi previste) suscettibili di affermarsi come regole autonome di carattere generale, vincolanti e derogative del precetto legislativo.

La ricorrente ha sviluppato nella memoria, di cui all'art. 378 c.p.c., censure ed argomenti nuovi, mentre è noto che le memorie sono destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero a confutare le tesi avversarie, ma non a sollevare nuove questioni né a proporre nuove censure, che non siano rilevabili d'ufficio, né a specificare, integrare o ampliare il contenuto dei motivi originari di ricorso (vd. Cass. n. 17893 del 2020, n. 24007 del 2017).

La questione (non formulata a pag. 2 e 3 del ricorso, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria) relativa all'affermata impossibilità di presentare la domanda di ammissione al tirocinio anticipato prima che fosse tardivamente stipulata la convenzione tra l'Ordine degli Avvocati di Milano e l'Università (omissis) , in data 12 marzo 2018, a causa del ritardo nell'emanazione del d.m. n. 76 del 2016, non è comunque rilevante, perché non idonea a superare il fatto impeditivo, non specificamente contestato, che la (omissis) , al momento della domanda in data 30 marzo 2018, era fuori corso e, dunque, non legittimata ad ottenere l'iscrizione anticipata. L'art. 41, comma 6, lett. d), della legge n. 247 del 2012, prevedendo l'anticipazione del tirocinio «nel caso previsto dall'art. 40», condiziona il relativo diritto degli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio al fatto che siano stipulati gli accordi tra i consigli dell'ordine degli avvocati e le università per la disciplina dei rapporti reciproci, come risulta anche dal d.m. n. 76 del

Q

2016, che prevede, all'art. 5, comma 6, che «la stipula di tali convenzioni è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi».

La censura di violazione della Direttiva n. 2000/78/CE, in tema di discriminazioni, è nuova (non formulata a pag. 5 del ricorso, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria) e, comunque, formulata in modo astratto, poco comprensibile e inidonea a scalfire l'interpretazione della normativa offerta dal Consiglio Nazionale Forense, la quale è coerente con la *ratio legis* di consentire agli studenti più impegnati nello studio, in regola con gli esami e non fuori corso, di anticipare l'ingresso nel mondo del lavoro.

Con riguardo infine alla censura inerente alla natura amministrativa e non giurisdizionale della decisione impugnata del Consiglio Nazionale Forense, che si assume «[potesse] decidere solo in veste di ente pubblico amministrativo», è anch'essa nuova e formulata in modo del tutto astratto, non specificandosi neppure quali siano le conseguenze lesive della asserita violazione di legge connessa al «rango di sentenza» della decisione impugnata.

In conclusione, il ricorso è rigettato; nessuna statuizione va adottata in punto di spese, mancando avversa attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del DPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Roma, 6 ottobre 2020

Il cons. rel.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 08 NOV 2020

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Sabrina Pacitti

Ric. 2020 n. 06551 sez. SU - ud. 06-10-2020

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Sabrina PACITTI

